

Consiglio di Stato

Ricorso

Maria Schwarz-Bellera

Avv. Emilio Celdara

AVV. EMILIO CALDARA

AVV. MARIA CALDARA

PROF. P. BONI

MILANO (194) Tel. 50.005

Via Priv. Siracusa N. 3

Avanti l'Eccell.^{mo} CONSIGLIO DI STATO

SEZIONI GIURISDIZIONALI

ROMA

RICORSO

di **Schwarz Maria ved. Tellera, Tellera Zete mar. Tellera e Tellera Maura**, quali eredi del rispettivo marito e padre **dott. prof. Giacomo Tellera**, residenti la prima e la terza in Milano e la seconda in Gorizia, tutte elettivamente domiciliate in Roma — piazza della Libertà N. 4 — presso S. E. l'on. avv. Ivano Bonomi, e rappresentate e difese dallo stesso e dall'avv. Emilio Caldara di Milano

AVVERSO

S. E. il **Prefetto della Provincia di Milano dottor gr. uff. Riccardo Motta**

E

Salcesi dott. prof. Pasquale, elettivamente domiciliato in Milano, via Broletto N. 43, presso l'avv. Pietro Caiazzo

IN PUNTO:

annullamento del Decreto 16 marzo 1936-XIV del Prefetto della Provincia di Milano (mai notificato alle interessate) che indiceva il concorso per la Farmacia Tellera, e di tutti gli atti del procedimento del concorso conclusi con la comunicazione prefettizia 27 gennaio 1937-XV e con l'assegnazione della Farmacia Tellera

al dott. prof. Pasquale Salcesi, di cui al documento notificato dal prof. Salcesi alle ricorrenti con atto 17 febbraio 1937-XV Uff. giudiz. A. Serra.

NOTIZIE DI FATTO

Nel 1930 il dott. prof. Giacomo Tellera riusciva vincitore del concorso indetto dalla R. Prefettura di Milano per una nuova farmacia da istituirsi nella zona Monterosa-Lido, e nel settembre di quell'anno ne curava l'impianto in via Pagliano N. 1.

Iniziava allora il suo sviluppo, edilizio e demografico, quel quartiere della città, per cui la nuova farmacia, superate le difficoltà iniziali, si avviava sicuramente ad una lusinghiera attività. Senonchè, proprio quando si accelerava progressivamente il ritmo di questa proficua attività, il povero dott. Tellera cadeva infermo e, dopo lunga e penosa malattia, veniva a morte il 16 settembre 1934 lasciando eredi la vedova e le figlie ricorrenti.

Una delle figlie, Zete, rimaneva assente da Milano, perchè maritata ad un distinto ufficiale dell'Esercito, ora generale della Divisione di fanteria dell'Isonzo a Gorizia. L'altra, Maura, provveduto al personale richiesto dalla Legge e dal Regolamento, curò con assiduità e con vera passione la farmacia paterna sì che giunse a portarne il reddito da L. 16.000 prima a 30 e poi a 40 e a 52 mila lire annue. Il reddito imponibile agli effetti della R. M., accertato in L. 13.000 al momento dell'impianto della farmacia, nel 1936 — in base ai risultati dei

due anni precedenti — venne accertato in L. 32.000.

* * *

Poichè il prof. Tellera era morto — come si disse — nel settembre 1934 e cioè dopo il R. D. L. 15 marzo 1934, N. 463 e il T. U. delle Leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265, il fatto che la farmacia non era stata messa a concorso entro quindici giorni da quando il decesso del titolare era pervenuto al Prefetto — come tassativamente prescrive l'art. 3 del vecchio Regolamento 13 luglio 1914, N. 829 — le ricorrenti dovettero essere convinte che la messa a concorso sarebbe avvenuta solo dopo la promulgazione del nuovo Regolamento prevista e promessa dagli articoli 2 e 6 del R. D. L. 15 marzo 1934, N. 463. In questa giusta convinzione erano confortate dall'altro fatto che non erano state messe a concorso altre farmacie della stessa categoria di cui il titolare era deceduto prima del povero prof. Tellera, e che in tutta Italia nessun concorso era stato indetto. Poichè nulla venne a loro mai notificato, furono dolorosamente sorprese quando nella seconda metà del gennaio u. s. si presentò loro il prof. Salcesi per prendere possesso della farmacia quale assegnatario in seguito a concorso. Chiesero informazioni alla R. Prefettura, e ne ebbero la comunicazione 27 gennaio 1937-XV di cui in epigrafe; il 17 febbraio successivo venne loro notificato il testo dell'assegnazione della Farmacia al prof. Salcesi. Della data e degli elementi del bando di concorso *nec verbum quidem*. Dovettero informarsene indirettamente, ed ora ne chiederanno il testo autentico a norma dell'art. 19 del Regolamento di procedura.

Perciò, mentre avvisano a tutti i mezzi legali per difendere il modesto retaggio paterno, ricorrono a codeste Eccell.me Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. - Eccesso di potere con violazione dei principi generali di diritto, sostanziale e formale, in materia di eguaglianza dei cittadini e di tutela della proprietà privata, e in particolare degli articoli 24 e 29 dello Statuto del Regno, nonchè degli articoli 1 e 3 delle Preleggi in relazione anche alle norme procedurali contenute in tutte le disposizioni legislative sulla espropriazione per pubblica utilità e all'art. 3 del Regolamento 13 luglio 1914, N. 829.

* * *

Il motivo investe preliminarmente il procedimento, anormale e illegale, per cui fu impossibile che le ricorrenti avessero notizia tempestiva del bando di concorso. Invero, se il Regolamento 13 luglio 1914 è stato invocato e applicato dal Decreto Prefettizio e negli atti successivi, doveva pure aver vigore l'articolo 3 di detto Regolamento che impone di bandire il concorso entro quindici giorni da quando fu notificato al Prefetto il decesso del titolare della farmacia. Decorso largamente questo termine, gli eredi della farmacia avevano il diritto e il dovere di credere che il bando di concorso fosse rimandato a dopo la promulgazione del nuovo Regolamento, in quanto — come si dirà poi

— l'art. 2 del R. D. L. 15 marzo 1934, N. 463 disponeva: « Il pro-
cedimento da osservarsi per il concorso **sarà stabilito nel Re-**
golamento ».

Chè, se la Prefettura per qualche motivo o anche senza motivi aveva poi creduto di bandire il concorso dopo due anni e prima che il nuovo Regolamento esistesse, il relativo bando doveva essere notificato agli eredi interessati almeno per analogia a quanto è disposto in tutti i casi e in tutte le possibilità di espropriazione. La semplice pubblicazione del bando decretato dopo il termine regolamentare può servire ai concorrenti, ma non può valere notifica agli interessati. Si noti che il termine di cui all'art. 3 del vecchio Regolamento ha una evidente ragione giuridica di essere, in quanto le farmacie di cui è caso possono rimanere ad un erede che sia avviato agli studi farmaceutici, condizione questa che il legislatore poteva volere simultanea alla morte del titolare.

Senonchè l'eccesso di potere e la illegalità di un concorso bandito *ad libitum*, fuori del termine regolamentare e prima del termine implicitamente fissato dalla legge (la promulgazione del nuovo Regolamento) assumono particolare gravità quando — come nel caso concreto — le farmacie messe a concorso non sono che quattro e soltanto in Milano, e non sono invece messe a concorso nella stessa Milano altre farmacie della stessa categoria di cui il titolare è venuto a mancare prima che non sia mancato in quelle messe a concorso. Della farmacia Dal Verme non messa a concorso, ad esempio, il titolare è morto nel giugno 1932! Queste circostanze che rispondono alla realtà crediamo

di poter provare; ma l'Eccell.mo Collegio, su nostra istanza, avrà modo di accertarle con una sua richiesta alla Direzione generale della Sanità pubblica e alla stessa R. Prefettura di Milano.

Abbiamo così dei cittadini che, in violazione dell'articolo 24 dello Statuto, sono soggetti alle norme più dure di una dura legge cui invece non sono soggetti tutti gli altri che si trovano nelle loro identiche condizioni di fatto e di diritto; e abbiamo una dura legge promulgata dal Re per tutto il Regno la quale è divenuta obbligatoria soltanto in un Comune.

La gravità dell'eccesso di potere non è soltanto giuridica e politica. Non vogliamo intristire la nostra dimostrazione in diritto, raccogliendo le voci e le diffidenze e i sospetti che apertamente corrono sul concorso di cui è caso. Ma è troppo evidente che, quando una norma legislativa avente la portata dell'espropriazione viene applicata *ad libitum* quanto al tempo allo spazio e alle persone, si autorizza ogni più aspro e maligno commento, forse anche in odio alla verità, ma certo a detrimento della fiducia e della dignità che la legge ed i suoi esecutori devono tenere ben alte nella coscienza dei cittadini.

* * *

II. - Eccesso di potere per essersi applicata la Legge in mancanza del Regolamento da essa previsto tassativamente per la materia dei concorsi e secondo un Regolamento informato ai concetti di altra Legge, con violazione degli articoli 2 e 6 del R. D. L. 16 mar-

zo 1934, N. 463, nonchè della Normale ministeriale
15 aprile 1934-XII.

* * *

Possiamo ammettere che, in linea teorica e generale, una legge ben può essere applicata senza che esista il relativo regolamento, nonchè nella specie è la legge stessa che per la sua applicazione in una delle materie più gravi e delicate — la messa a concorso di farmacie di cui gli eredi di un titolare devono essere espropriati e la determinazione dell'indennizzo — prescrive che sia osservato il suo regolamento. E la legge stessa esclude che si possa ricorrere ad un regolamento precedente (e precedente di 20 anni), perchè parla di un regolamento futuro. « Il procedimento da osservarsi nel concorso **sarà stabilito** nel regolamento »: così l'articolo 2 del R. D. L. 15 marzo 1934, N. 463. Il Governo ha, poi, creduto di incidere bene questa norma. Infatti nella Circolare ministeriale 15 aprile 1934-XII la chiarisce e la illustra. A proposito dell'art. 2 la Circolare dice: « Le norme procedurali relative allo svolgimento del concorso ed a tutte le operazioni ad esso attinenti **formeranno oggetto delle disposizioni regolamentari che saranno emanate** ». E a proposito dell'art. 6: « Il compito demandato alla Commissione, in merito alla somma da corrispondersi a titolo di indennità di avviamento ed in merito alla determinazione dell'importo di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni della farmacia, **sarà disciplinato dal Regolamento che stabilirà anche tutte** le disposizioni relative all'assolvi-

« mento di tale compito ».

L'importanza di questa previa necessità del regolamento non è soltanto formale. A parte la gravità giuridica e morale dei provvedimenti in questione, basti rilevare che il R. D. L. 15 marzo 1934 di revisione della Legge del 1913 ha istituita l'indennità di avviamento, dettando all'art. 6 dei criteri di accertamento che — secondo il documento notificato dal prof. Salcesi — sono ritenuti tassativi e rigorosamente aritmetici, mentre il regolamento potrebbe anche considerarli come soltanto direttivi. E questo è un punto di diritto che non poteva essere risolto in assenza del Regolamento senza incorrere in un eccesso di potere. Nè può tacersi che, ad esempio, il vecchio regolamento del 1914 (ora applicato dalla R. Prefettura e dalla Commissione) esige che il bando di concorso contenga **un richiamo esplicito** alle disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 10 e 12 della legge 22 maggio 1913, disposizioni che il bando di concorso in questione **non ha potuto richiamare**, limitandosi all'art. 108 del Testo Unico delle leggi sanitarie corrispondente all'art. 6 modificato e sostituendo all'art. 8 il nuovo art. 6 del R. D. L. 15 marzo 1934, N. 363.

Non sappiamo con quali argomenti si possa superare tale cumulo di incertezze e di irregolarità, non appena formali, nell'applicazione di una legge.

Si aggiunga il fatto pacifico che, in attesa del regolamento, si lasciarono passare due anni prima di applicare il R. D. L. 15 marzo 1934 e limitatamente poi — come si è detto — a quattro farmacie di Milano. L'eccesso di potere accanto alla violazione di norme giuridiche non

potrebbe essere meglio sculpito.

Poichè l'esecuzione del provvedimento prefettizio di assegnazione della farmacia al prof. Salcesi potrebbe essere irrimediabile, mentre un eventuale ritardo nella esecuzione stessa tutto lascierebbe in ogni caso impregiudicato, le ricorrenti instano affinchè l'Eccell.mo Consiglio di Stato voglia preliminarmente ordinare la sospensione del provvedimento stesso.

Nei termini di Legge saranno depositati, insieme al presente ricorso:

1°) La lettera della R. Prefettura di Milano alle Eredi Tellera in data 27 gennaio 1937-XV;

2°) Copia autentica della Nota Prefettizia 4 gennaio 1937-XV, N. 30833 Div. Sanità di assegnazione della farmacia al prof. Salcesi, da questi fatta notificare il 17 febbraio successivo;

3°) Copia autentica del Decreto Prefettizio 16 marzo 1936-XV, oppure atto dell'Ufficiale giudiziario che lo sostituisce.

Con riserva di ogni altra produzione e deduzione.

CONCLUSIONI

Piaccia alle Eccell.me Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso, e previa ordinanza di so-

sensione dell'esecuzione dell'ultimo provvedimento impugnato, previ anche, occorrendo, gli incombenti probatori del caso, annullare il Decreto Prefettizio 16 marzo 1936-XIV di messa a concorso della farmacia Tellera in Milano, via Pagliano N. 1, nonchè di tutti gli atti relativi al concorso stesso e in ispecie dell'assegnazione della farmacia al dott. prof. Pasquale Salcesi e di cui alla Nota Prefettizia 4 gennaio 1937-XV, N. 30833 Div. Sanità.

Col beneficio delle spese.

Milano, 9 marzo 1937-XV.

Avv. EMILIO CALDARA, est.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

16 marzo 1937

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Eredi TELLERA (amm.)

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti mando in plico a parte copia di un ricorso che ho fatto notificare quest'oggi al Prefetto di Milano. M'è venuto un dubbio, che non ho tempo di dissipare. Ricordo che nei primi tempi di applicazione della Legge sulla rappresentanza dello Stato si era ritenuto che anche i ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa si dovessero notificare al foro erariale. Ma mi pare poi certo che si ritenne in modo pacifico il contrario, tanto che - tra l'altro - io ho fatto notificare alla sede del Ministero dell'Educazione nazionale il ricorso Baseggio. Vuoi sincerarti praticamente della cosa e scrivermi subito ?

20 marzo 1937

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

EREDI TELLERA (amm.)

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

grazie delle notizie e delle osservazioni tue in ordine a questa pratica. Sono soddisfatto che tu abbia rilevato come il vero motivo del ricorso al Consiglio di Stato sia il secondo. Infatti il primo ha due scopi particolari più che quello di una specifica censura: lo scopo di salvare per via indiretta i termini che in realtà sono scorsi da un pezzo per quanto riguarda il bando di concorso - e l'altro scopo di tinteggiare lo sfondo morale dell'episodio (c'è molto marcio in...Danimarca!).

Il ricorso al Ministero dell'Interno (Direzione generale della Sanità Pubblica) è stato direttamente mandato. Si tratta di appoggiarlo, e ti sono grato che tu lo faccia.

Credo che tanto questo ricorso quanto gli altri due con i relativi allegati te li manderò i primi di aprile. Il termine del deposito per il ricorso Tellera scade il 15 aprile: per gli altri scadrà verso il 23 o il 24 aprile. Perciò puoi tranquillamente passare sul Garda le feste pasquali.

Con i più cordiali saluti.

2.10
E. Caldarera

MILANO (114) 12 marzo 1937.
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

edoxam al eb ot it esap alleb edottatrettarso el arj
S.A.G.T. = UFFICIO REGISTRO VIGEVANO. eredooooo" It avvieonna

.ituisa fialbrco atq i itida e atiosoffi si saas

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo l'avviso di sentenza della Cassazione.

E' un colmo, se ancora ve ne possono essere. Ricorderai che Presidente e Relatore avevano detto di non discutere nemmeno la pregiudiziale di inammissibilità, che la stessa Avvocatura dello Stato non vi aveva insistito, che il Procuratore Generale ne aveva chiesto il rigetto in base alla costante prassi della Cassazione. Ed io ero soltanto curioso di vedere come la Corte avrebbe superato la questione di diritto sostanziale, che il P.M. aveva superato soltanto.... coll'ammettere i nostri motivi. Aggiungi che le notizie dell'Avvocatura di Stato davano per certa la reiezione della pregiudiziale e molto probabile il rigetto in merito del ricorso. Trattandosi di quelli tali notizie della sera portate dal solito usciere, non dovevano essere attendibili.

Ora vedo che erano attendibilissime, nel senso che la Cassazione non aveva ancora deciso. Poi ci ho ripensato e, visto che non era possibile superare decorosamente i motivi di diritto, è tornata su' suoi passi e ha accolta la pregiudiziale. Cosas de España.

Eppure noi dobbiamo continuare la nostra professione,

tra le caratteristiche della quale il ^{font} de la Marche
annoverava il "soccombere senza vergogna".

Scusa la filosofia e abbiti i più cordiali saluti.

A S. E. I. on. avv. IVANO BONONI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bononi,

Ricevo l'avviso di sentenza della Cassazione.
E' un colmo, se ancora ve ne possono essere. Ricordarsi che Presidente
e Relatore avevano detto di non discutere nemmeno la pregiudiziale di
inammissibilità, che la stessa Avvocatura dello Stato non vi aveva in-
stato, che il Procuratore Generale ne aveva chiesto il rinvio in
base alla costante prassi della Cassazione. Ed io ero soltanto curio-
so di vedere come la Corte avrebbe superato la questione di diritto
costanziale, che il R. M. aveva superato soltanto... coll'annettere
i nostri motivi. Aggiungo che la notizia dell'Avvocatura di Stato
davano per certa la relazione della pregiudiziale e molto probabile
il rinvio in merito del ricorso. Trattandosi di quella tal nota
che della serie portate del solito mestiere, non dovevano essere atten-
dibili.

Ora vedo che erano attendibili, nel senso che la
Cassazione non aveva ancora deciso. Poi si ho ripensato e, visto che
non era possibile superare decorosamente i motivi di diritto, è tor-
nata su' suoi passi e ha accolta la pregiudiziale. Cassa de Roma.
Sperare nel doppio caso di continuare la nostra professione,

Roma, 12 aprile 1937

Caro Caldara,

al Consiglio di Stato oggi ho regolarmente
deputato il ricorso di Schwarz Maria Ved.
Caldara. Non ho potuto farlo sabato
~~per~~ perché occorreva un nuovo deposito
per la domanda di sospensione
del provvedimento prefettizio. È una
scrittura che non saprei
oggi ho appreso la costituzione
del dott. Laresi con il patrocinio
dell'avv. Schwaggi.

+
+
+

Per il ritiro del fascicolo Basaggio
non si può fare. Cancellare dal ruolo
non è rimunziare. E se rimunzi ~~al ricorso~~
c'è la condanna nelle spese. Meglio
lasciare che il ricorso si perisca
con tre anni. Allora potrai ritirare
le carte.

Saluti cordiali

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

13 aprile 1937

Eredi Tellera (ann.)

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri, e ti ringrazio delle notizie che mi fornisci.

Ho ragione di credere che il Ministero dell'Interno (Div. gen. della Sanità) sia per ordinare la sospensione fino alla decisione del Consiglio di Stato. Puoi informartene?

Con i più cordiali saluti.

*ap.
Caldara*

Eccell.^{no} MINISTERO dell'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

ROMA

RICORSO URGENTE

Le sottoscritte SCHWARZ MARIA ved.Tellera e
TELLERA MAURA, anche nell'interesse della rispettiva
figlia e sorella TELLERA ZETE marit.Tellera e tutte
quali eredi del dott.prof.Giacomo Tellera, residen-
ti in Milano, via Regliano N.I, presentando copia del
ricorso 9 marzo corr. alle Eccell.^{no} Sezioni giuri-
sdizionali del Consiglio di Stato, oggi notificato a
S.E. il Prefetto di Milano e al dott.prof.Pasquale
Salcesi, e copia altresì dell'esposto a S.E. il
Prefetto in data 27 gennaio 1957 -XV-

CHIEDONO

che codesto Eccell.^{no} ministero voglia, in pendenza
del ricorso stesso e della domanda ivi formulata
per la sospensione del provvedimento impugnato,
ordinare la proroga temporanea del termine assegna-
to al dott.Salcesi al 7 aprile p.v. per la presa di
possesto della farmacia Tellera a lui assegnata.

Le ragioni di questa istanza sono evidenti. La
presa di possesto della farmacia da parte del dott.
prof.Salcesi sarebbe atto quasi irrimediabile, men-

tre nulla viene pregiudicato con la sospensione del provvedimento. D'altra parte, non è assolutamente possibile che il Consiglio di Stato arrivi a decidere sulla domanda preliminare di sospensione prima del 7 aprile p.v. Perciò si impone, in via transitoria, una sospensione da parte dell'Autorità amministrativa che salvaguardi anche la posizione dell'assegnatario prof. Salcesi con la proroga del termine a lui fissato.

Le sottoscritte doverosamente si astengono dal ripetere o illustrare i motivi, giuridici e morali, del loro ricorso in sede giurisdizionale. Qui rilevano soltanto, in linea di equità che - come la Direzione generale della Sanità ha modo di controllare - si tratta della prima farmacia la quale, dopo il R.D.L. 15 marzo 1934 N° 463, verrebbe effettivamente tolta agli eredi del titolare defunto. E rilevano, in linea di diritto, che ancora mancano norme regolamentari per l'applicazione di sì grave provvedimento. Ciò è tanto vero che nel caso concreto, mentre nel documento di assegnazione della farmacia al dott. prof. Salcesi si dà per aritmeticamente accertata la indennità di avviamento, la stessa Commissione prefettizia con lettera 9 marzo corr. N° 12329 Div. Sanità chiedeva alle eredi Tellera dei dati e

documenti per l'accertamento stesso.

E ciò incoraggia le istanti ad invocare da
codesto Recell.^{no} Ministero che, in *Assura*
del Regolamento, voglia dettare delle norme equita-
tive di interpretazione e applicazione della legge,
specie in ordine alla determinazione della indennità
di avviamento, poichè la Circolare ministeriale 15
aprile 1934 -XII- si limitava a rimettere tali nor-
me all'emanando Regolamento.

Confidano le sottoscritte che questa loro do-
manda, informata al desiderio e al dovere di concie-
liare i loro interessi con il più assoluto rispetto
della Legge, verrà favorevolmente ascoltata e quin-
di accolta.

Con il più profondo ossequio.

Milano, 16 marzo 1937 - XV-

devotissime

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

17 aprile 1937

Eredi Tellera (amm.)

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

RCMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri. Provedi tu a sostenere la sospensiva; e poi informami.

Con i più cordiali saluti;

avv. Caldara

Roma, 20 aprile 1937

Caro Baldara,

Ho discusso stamane la
sospensiva ~~del~~ nel ricorso Eredi Telleri.
Mancava il relatore Mirmiro che
venne sostituito - dopo due ore di
attesa! - dal cons. Laurentino.

L'avv. Schwaggi per il Dott. Salesi
ha sostenuto lungamente la carenza
di interesse dell'eredi Telleri, giacché
essi non potranno mai riavere
la farmacia non potendo partecipare
al concorso.

Ho sostenuto in contraddittorio che
l'interesse esiste giacché evitandosi
che, nelle mani del giudice, ~~altri~~
~~abbia~~ l'esercizio della farmacia,
~~essi~~ assicurano a se stessi il
reddito della farmacia ~~medesimo~~ ^{medesimo} reddito
che ~~quasi~~ essendo in aumento, potrà
influire sulla media prescritta
per l'indennità di ~~il~~ avviamento.

Il Consiglio ha lungamente
discusso in camera di consiglio
la questione, rimanendo adunato
venti minuti. ~~Fatti~~

Essi hanno detto
di respingere la
~~in tutti i casi~~
~~e se lo comunicano~~
Saluti cordiali ^{dovranda} di sospensione

P.S. Ho ricevuto
il documento per il
ricorso Polatti e l'ho
già depositato

MILANO (114) 27 aprile 1937
Via Private Siracusa, 3
Telefono 50-653

Sredi TELLERA (amm.)

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

Sarà opportuno che tu veda il testo della decisione del Consiglio di Stato che respinge la domanda di sospensione, perchè voglio ancora sperare che la motivazione non comprometta il merito del ricorso.

Qui le cose vanno un po' meglio. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'offerta reale e del conseguente deposito fatto dal dott. Salcesi della somma corrispondente alla indennità di avviamento. La Commissione Prefettizia, poi, pare che ancora non abbia deliberato in merito a tale indennità nè per quanto riguarda l'importo di rilievo. Perciò il provvedimento di assegnazione della farmacia è effettivamente sospeso; ed io non escludo che il Ministero dell'Interno, il quale è a conoscenza anche di altri ricorsi, abbia provveduto alla sospensione in via amministrativa. Puoi informartene?

Con i più cordiali saluti.

apu
Mariani

MILANO (114) 4 maggio 1937
Via Private Siracusa, 3
Telefono 50-653

Eredi TELLERA (am.) .-

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

R o m a

Piazza della Libertà, 4


Caro Bonomi,

ti ringrazio della copia semplice che mi hai mandato della Decisione del Consiglio di Stato. La motivazione non sarebbe compromettente per il merito del ricorso. Ma frattanto un senatore, che se ne era interessato, ha scritto al gen. Tellera testualmente così: "Le ragioni, come oggi mi spiegavano il Presid. Berio e il relatore Morino (1) erano tali che non ammetteva una diversa statuizione, e il difensore on. Bonomi potrà bene essersi reso conto e lamentare la tardività del ricorso, svolto dopo che erasi compiuto tutto quanto era inerente al concorso".

Sulla tardività del ricorso io ero quasi convinto dappprincipio, tanto che ho resistito un po' ai clienti prima di stenderlo e mi sono deciso solo perchè costituiva una delle pedine di tutta la difensiva (al che ha magnificamente servito). Ma poi - come mi avviene spesso - gli argomenti invocati per combattere indirettamente la tesi della tardività col 1° motivo di ricorso hanno persuaso me pure. Perciò non dispero ancora che, cambiato il relatore e coltivato l'ambiente, si possa ancora spuntare. Ad ogni modo, avremo tempo di parlarne.

Con i più cordiali saluti.

tuo aff.mo



P.S.- Per ora bisognerà soprattutto puntare sul provvedimento di so-

COPIA

Roma, 3 maggio 1937 -XV

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Gentilissimo Generale,

in merito alla Sua lettera, debbo informarla che, dopo il rigetto da parte della IV. Sezione del Consiglio di Stato della domanda di sospensiva - prodotta dalle eredi Tellera - nei riguardi del decreto del Prefetto di Milano, che in seguito a concorso conferisce la farmacia di proprietà del defunto prof. Tellera al dott. Pasquale Salcesi, il decreto anzidetto, com' Ella stesso vorrà riconoscere, deve avere esecuzione.

Devo però soggiungerLe che da parte della Prefettura di Milano, non si è avuta ancora comunicazione nei riguardi dello stato attuale della vertenza, riguardante la misura della indennità di avviamento e la determinazione del prezzo degli arredi, provviste e dotazioni.

Non risulta quindi in modo concreto :

1°) se la competente Commissione abbia riesaminato e tenuto conto che il reddito imponibile dell'esercizio, agli effetti dell'applicazione della imposta di R.M., è stato elevato nel 1936 a L. 32000 e concordato per L. 30/M;

2°) quale sia la somma definitivamente liquidata dalla commissione, in seguito a perizia, per gli arredi e provviste.

Mi è gradito pertanto assicurarLe che sono stati richiamati gli atti della Prefettura, riservandosi questo Ministero di esaminare se la Commissione debba essere invitata a tener conto, qualora non l'abbiano già fatto, che nel 1936 vi è stata una revisione di reddito dell'eser-

oizio.

In procinto di lasciare questo ufficio, per assumere la carica di Prefetto di Siracusa, Le invio cordiali ossequi.

obb./mo

GIUSEPPE MASSA

PS. Mi succede nella direzione dell'ufficio il Comm/r. BASSI, al quale ho particolarmente raccomandato la questione ed a cui Ella potrà all'occasione rivolgersi.

G.MASSA

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

8 maggio 1937

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

Eredi Tellera (ann.)

A S.E.l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti comunico in via affatto riservata copia della lettera giunta in questi giorni al generale Tellera, affinché tu possa tener dietro alla pratica presso la Direzione generale della Sanità pubblica. Poichè in definitiva lo scopo cui si voleva arrivare è quello di aumentare il compenso per la cessione della farmacia, se a ciò si riuscisse avrebbero bene approdato tutte le pratiche in sede amministrativa e giurisdizionale, pur essendo apparentemente andate a vuoto.

Con i più cordiali saluti.

Emilio Caldara

*Il punto ora la cura di Tellera.
L'aspetto, chiaramente, di giorno in
giorno, quasi non avessi campo di*

8 maggio 1937

Chiedere notizie. In alcuni casi
a fine effetto d'anni anche come
appena mi era!

A S.E.I. ON. VV. IVANO BONOLI

ROMA

Spazio della libertà 4

Caro Bonoli,

Il consiglio in via Alfiato

riservata copia della lettera giunta in questi

giorni al generale Teller, affinché tu possa

tenere dietro alla pratica presso la Direzione

generale della sanità pubblica. Poiché in detta

attività lo scopo cui si voleva arrivare è quello

di aumentare il compenso per la gestione della

farmacia, se a ciò si riuscisse verrebbe bene

approvato tutte le pratiche in sede ministeriale

tive e straordinarie, pur essendo apparentemente

te andate a vuoto.

Con i più cordiali saluti.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

4036
MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

3 giugno 1937

BOCCHETTI = TANSINI e PEDONE. -

Camera Consiglio
Caro Bonomi,

~~16 giugno~~

ho bisogno di una informazione. Dovendo iniziare causa civile contro certi Pedone Natale e Tansini Pietro conducente il primo e proprietario il secondo di un'auto investitore, il Pedone che era stato condannato dal Pretore ed ha ricorso in Cassazione si fa forte della pretesa pendenza del giudizio penale per ostacolare al mio cliente l'ammissione al Gratuito Patrocinio.

E la Commissione lo ascolta e rinvia, mentre - a parte che il giudizio di Cassazione non dovrebbe impedire l'inizio dell'azione civile - è certo che il giudizio deve essere stato transato per amnistia.

Ora si tratta di verificare appunto ciò nella Cancelleria della Cassazione penale. Ricorrente - come dissi - è Pedone Natale, e la sentenza è del Pretore di Milano in data 3 febbraio 1937 di condanna a L. 1000 di multa. Se l'amnistia è già stata applicata, converrà avere un certificato in questo senso.

Cordiali saluti.

a/s
E. Caldara

Picorso Schwarz - Cellera

Ricevuto
il 7 aprile dall'avv. Caldase
L. 300

Spese -

1° deposito	L. 72.20
2° deposito	L. 32.20
Bolli (marca Cicerone)	90
Bolli ai documenti	8

14 2.20

2.60

postali

14 5.00

Toga e marcia per conoscere l'esito

25

170,00

Domanda di sospensione

MOD. 50-b

PRODUZIONI: Atti e documenti *venti* giorni.

MEMORIE: *dieci* giorni avanti quello dell'udienza.

N. 111/37

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONI GIURISDIZIONALI

SEGRETARIA 4 SEZIONE

OGGETTO

A norma di procedura per la

Avviso d'udienza pel ricorso

4 Sezione del Consiglio di

Schwarz-Maria ved. Jellera
Belleha Zeta
Jellera Maria
C.
Tref. Milano
Pallesi Pasquale

Stato, si dà avviso che S. E. il Presidente ha fissato l'udienza pel giorno 20 aprile 1937 alle

ore 9 1/2 per la discussione del

ricorso in margine indicato. *Amministrativo*
sulla domanda di sospensione

Roma, 10 - 4 19 37 XV

Udienza 20 aprile

Il Segretario della Sezione

A *Avv. Celdaru Emilio*

Bonomi Franco

ROMA

Fianza Libertà 4

Spese

Cassa	<u>72.20</u>
Cassa	<u>32.20</u>
Gollatura	<u>12 -</u>
Marche prescritte	<u>30 -</u>
Per toga e manica	25 -
Estregiure	25 -
Postali	3.60
	<hr/>
	200.00

<u>Onorari</u>	
Per esami atti il low depos. e il domicilio	100 -
Per la discussione	500 -
	<hr/>
	800

Totale spese e onorari 800

7 aprile 37.

500

500

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

Geo. Selvaggi -

850752

MILANO (114) 3 giugno 1937.
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

EREDI TELLERA (amm.)

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

con due lunghe e laboriose riunioni sono giunto a transigere tutte le pendenze amministrative e giurisdizionali, delle eredi Tellera, e con risultati soddisfacenti. Siamo così impegnati a recedere dal ricorso pendente avanti la IV. Sezione del Consiglio di Stato (non scandalizzarti che questa è stata la pedina con cui ho spaventato l'avversario!). Ciò si farà nel modo - ho scritto nella transazione - che sarà concordato tra gli avvocati delle parti. Perciò ti prego di metterti d'accordo con l'avv. Selvaggi. Meglio se adotteremo il sistema della perenzione, anche perchè non vorrei che la Prefettura volesse per suo conto

820729
Gino Ferruzzi

3 giugno 1937.

insistere nel giudizio.

ALTELLERA (S. M.)

Mandami pure la tua specifica e subito, poichè la clienti desiderano liquidare tutto al più presto.

ROMA
Con i più cordiali saluti.
Piazza della Libertà, 4

Lucio

Casa Bonomi,

Lucio

non sono giunte e transigere tutte le pendenze
amministrative e straordinarie, delle quali
Telfera, con risultati soddisfacenti. Siamo
così impegnati a recedere da questo pendente
avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato
(non scandalizzarti che questa è stata la parte
na con cui ho spuntato l'averario 1).
Cio si farà nel modo - ho scritto nella transa-
zione - che sarà concordata tra gli avvocati
della parte. Perciò ti prego di metterti d'ac-
cordo con l'avv. Selvaggi. Meglio se adoteremo
il sistema della perenzione, anche perchè non
vorrei che la Prefettura volesse per suo conto

Pavia, 9 giugno 1937

Caro Baldara,

Il ricorso di Febo
Natale contro la sentenza del
Tribunale di Milano in data 3 febbraio
1937 è iscritto al n. 4036 del
registro generale della Cassazione
Penale.

Nell'udienza del 16 giugno
sarà esaminato in Camera
di Consiglio per l'applicazione
dell'amnistia.

Se tu desideri un certificato
dell'applicazione dell'amnistia ^{che puoi}
scrivimi che - dopo il 16 -
precuratelo.

Saluti cordiali.

Luigi

Parma, 9 giugno 1937

Caro Baldara,

Lei manda, dietro tuo invito, la mia spiegazione per il ricorso Cellera - Prefetto di Milano.

Come sai, abbandonando il ricorso (ma occorre che anche le due altre parti, Prefetto e Salcesi, lo abbandonino) si può ottenere automaticamente la prescrizione fra tre anni. Ma se vogliamo, come certo è desiderabile, che la ~~causa~~ causa si cancelli subito, dobbiamo fare la rinuncia. ~~Quanto a quella~~
~~deveva di fatto per.~~

Anche l'avv. Selvaggi, che ho interpellato di questo avviso, l'avv. Selvaggi non era ancora ^{però} informato della transazione.

Saluti cordiali del tuo aff.

Parcella per l'assistenza
delle sigg. Zeller
davanti
il Consiglio di Stato

Spese -

Tasse per depositare il ricorso	£ 72. 20
Tasse per la domanda di sospensione	32. 20
Bollatura di documenti	12. —
Merche prescritte <u>secondo il numero delle parti</u>	30. —
Per toga e incarico all'usciere d' riferire l'esito	25. —
Esposizione e copia della sentenza sulla sospensione	25. —
Postali	3. 60
<u>Totale spese</u>	<u>200, 00</u>

Onerari

Esame degli atti, loro deposito e domicilio ricorso	100. —
Discussioni della sospensione davanti al Consiglio di Stato (udienza 20 aprile 1937) -	500. —

Totale spesa e onerari £ 800

Riassunto -

Spese e onerari £ 800
Ricevute in conto il 2 aprile 1937 — £ 300

Restano £ 500

Calcolato il 2 luglio 1937

MILANO (114) 30 giugno 1937
Via Private Sireusa, 3
Telefono 50-653

Raccomandata

Eredi Tellera (am.)

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONONI

ROMA


piazza della Libertà, 4

Caro Bononi,

ti accludo il suddescritto Assegno circolare di L.500 a saldo della tua specifica in questa causa. E colgo l'occasione per ricordarti le pratiche Pardini e pregarti di dirne qualcosa.

Da Carducci ho ricevuto ieri una lettera poco allegra, ma cordiale e quindi confortante.

Con i più cordiali saluti.



Allegato Assegno Circolare di L.500. sul Credito Italiano in data 30 giugno 1937 N. D.475780 all'ordine dell'avv. Emilio Caldara e con girata piena all'on. avv. Ivano Bononi.

*Data ricevuta
il 3 luglio 1937*